PROPOSTE PER IL RICOMPATTAMENTO DEL FRONTE PRECARIO

dal sito del Comitato Insegnanti Precari della Toscana, 18/4/2004

Criteri generali:

- Prescindere dal proprio tornaconto.
- Salvaguardare i diritti acquisiti, ovvero rispettare la normativa formulate liberamente dall'ente banditore (Stato) ed accettate dai concorrenti all'atto della partecipazione al concorso, come reciproco impegno, in relazione alla disciplina delle prove concorsuali ed alla conseguente inclusione in graduatoria.
- Prefigurare criteri oggettivi e comunque validi sia al mutare dei futuri sistemi di formazione e valutazione del personale docente sia al variare del quadro politico.

Titoli di accesso all'insegnamento

- Oltre al titolo di studio specifico, per lo svolgimento della funzione docente, è necessaria l'abilitazione all'esercizio professionale. Essendo requisito essenziale ed inderogabile, il titolo abilitante non è valutabile in quanto tale ma solo in ragione della votazione riportata nella prova d'esame necessaria al suo conseguimento e ciò vale a prescindere dal tipo e dall'epoca della procedura concorsale impiegata per ottenerlo e comunque rapportata in centesimi. (1)

Reclutamento del personale docente per incarichi a T.I.

- Obbligo per l'amministrazione di provvedere alla nomina a T.I. del personale docente sul 75% dei posti disponibili, attingendolo per il 50% dalle GP, fino ad esaurimento dei primi due scaglioni, e per il 50% dalle GM, oppure per il 100% dalle GM ad estinzione avvenuta del 1° e 2° scaglione delle GP o viceversa
- Non attivazione dei nuovi percorsi abilitanti fino ad esaurimento delle GM e delle GP per il relativo livello (regionale e provinciale)
- Per la formazione professionale (regionale): obbligo per le regioni di utilizzare i docenti abilitati inseriti nelle GM e nelle GP per tutti gli ambiti disciplinari in cui vi siano docenti disponibili

Reclutamento del personale docente per incarichi a T.D.

- L'amministrazione si obbliga a nominare a T.D., per incarichi e supplenze, solo il personale docente incluso nelle GP, salvo esaurimento delle stesse.

Graduatorie Permanenti (GP)

- Blindatura del 2° scaglione (ex III e IV fascia), come il 1° (ex I e II fascia) (2), da utilizzare fino al loro esaurimento per incarichi a T.I. e T.D. e valutazione del punteggio di titoli e servizio nell'esclusivo rispetto della normativa vigente al momento della sua prima acquisizione.
- Inclusione dei nuovi aventi diritto in scaglioni successivi all'ultimo da utilizzare per incarichi a T.D. e valutazione del punteggio di titoli e servizio nell'esclusivo rispetto della normativa vigente al momento della sua prima acquisizione (3).

Graduatorie di Merito (GM)

- Riservate a chi abbia superato il concorso ordinario, o le future prove concorsuali (4) e suddivise in scaglioni successivi, graduati secondo la maturazione del diritto alla inclusione e singolarmente ordinati secondo la valutazione riportata alla prova concorsale.

Composizione delle classi

- Tutela della qualità dell'istruzione e dell'autonomia gestionale dei singoli istituti per la salvaguardia della continuità didattica - anche in deroga alle 18 ore settimanali per docente e la congrua definizione della quantità di alunni per classe, anche in relazione alle specifiche condizioni socio-economiche e culturali (5).

Insegnanti di Religione Cattolica (IRC)

- Blocco della mobilità degli IRC verso altri insegnamenti perché reclutati dal vescovo ed immessi nei ruolo dello stato come docenti di religione (6) .

Scuole paritarie

- obbligo di reclutamento dei docenti dalle graduatorie permanenti per tutti quegli istituti paritari che godono a qualsiasi titolo di finanziamento pubblico.
- Facoltà dei convocati per nomine a T.D. ed a T.I. da parte degli istituti paritari di rifiutare senza che ciò comporti la esclusione dalle GP (7) .

NOTE

- (1) Con ciò si statuisce l'imprescindibilità del titolo abilitante e la caduta delle priorità tra le diverse procedure adottate per il loro conseguimento e, di conseguenza, l'illogicità di valutazioni dissimili. D'altronde la disparità di valutazioni non si giustifica in presenza di un stesso ente banditore (lo Stato) ed alla luce di criteri di formulazione, svolgimento e riconoscimento dallo stesso sanciti.
- Inoltre, il riconoscimento della presunta eccellenza, di uno o più titoli abilitanti rispetto agli altri, avrebbe una sua ragione d'essere se, e solo se, i percorsi abilitanti fossero stati offerti alla scelta dei concorrenti contemporaneamente e con la preventiva definizione dei vantaggi dell'uno rispetto agli altri.
- (2) Questa norma tutela il criterio distributivo degli aventi diritto: in fasce, così come sancito dalla L.124/99 quella istitutiva delle GP suddivise in fasce distinte in relazione alla acquisizione del titolo d'accesso -- ; oppure, in scaglioni, come previsti dalla L.333/01 ma con l'aggiunta, ai due previsti, di tutti quelli derivanti dalla acquisizione del titolo all'accesso dopo l'entrata in vigore della stessa legge.
- (3) Ciò a tutela dei diritti progressivamente acquisiti dagli ordinariati, dai sissini e da tutti coloro che, nel tempo, otterranno la facoltà di essere inseriti nella GM in ciascuno scaglione e nell'ordine derivante dal punteggio conseguito nelle prove di esame.
- (4) La formazione dei futuri docenti è assegnata alle università che attiveranno, solo nelle regioni e per le classi di concorso per le quali si prevede il concreto fabbisogno di posti d-sponibili, percorsi di specializzazione biennale dopo la laurea triennale o, in una prima fase, anche di quella quadriennale o quinquennale alla fine dei quali i docenti specializzati potranno partecipare ad un esame finale per regione. A tali percorsi si accederà attraverso

prove di ammissione, a parità di risultato, verrà data precedenza ai residenti nella regione. I docenti così abilitati saranno inseriti, a domanda, nelle graduatorie provinciali della regione ove hanno frequentato e sostenuto l'esame finale. Il cambio di provincia potrà essere effettuato solo dopo due anni dalla prima iscrizione.

- (5) Questa norma mira a revocare o derogare, in tutto o in parte, dalle recenti norme sul numero di alunni per classe e sull'orario lavorativo per singolo docente. Ciò a salvaguardia della qualità dell'offerta didattica relativamente ai fattori di quantità e continuità.
- (6) I CIP, come associazioni di precari, non possono consentire che si condanni al precariato perpetuo una categoria di docenti (gli IRC), anche se reclutati in maniera atipica. Ma, a maggior ragione, non possono neanche consentire che questi possano diventare strumento per l'altrui precariato, ovvero godere di canali privilegiati per arrecare danno o pregiudizio alla collocazione in servizio di quanti aspirano all'insegnamento in altre classi di concorso.
- (7) Questa norma ha lo scopo di attuare coerentemente la legge 62/00 sulla parità scolastica e subordinare la erogazione di finanziamenti diretti o indiretti al pareggiamento del sistema di reclutamento del personale. Però, in considerazione delle minori retribuzioni e della dubbia stabilità lavorativa nelle scuole paritarie, si dà facoltà al convocato di accettare l'incarico senza che il diniego revochi il suo diritto ad ulteriori incarichi. Questa norma si intende applicata fin quando non vi sarà pieno pareggiamento di garanzie contrattuali e retributive tra scuola statale e paritaria.